


Statuto e Atto costitutivo della APCSM S.I.A.F. - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari approvato a Roma in data 27 Ottobre 2023.

INDICE

Principi Costitutivi

- Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Democrazia e unità sindacale
- Art. 5 Autonomia sindacale, contributi sindacali e solidarietà
- Art. 6 Informazione e comunicazione
- Art. 7 Politiche organizzative e durata dei mandati
- Art. 8 Strumenti di rivendicazione
- Art. 9 Uso della sigla e del simbolo
- Art. 10 Norme Generali
- Art. 11 Struttura organizzativa a regime
- Art. 12 Organismi nazionali
- Art. 13 Congresso nazionale
- Art. 14 Consiglio Direttivo nazionale
- Art. 15 Segreteria nazionale
- Art. 16 Segretario Generale – Rappresentante Legale
- Art. 17 Strutture Territoriali
- Art. 18 Sviluppo territoriale
- Art. 19 Congresso Regionale
- Art. 20 Consiglio Direttivo, Segreteria Regionale e Collegio dei Sindaci Revisori Regionali
- Art. 21 Strutture SIAF formalmente costituite a livello Provinciale
- Art. 22 Congresso Provinciale
- Art. 23 Consiglio Direttivo, Segreteria, Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale
- Art. 24 Sezione Sindacale Provinciale, Regionale e Interregionale



Handwritten signature

Handwritten signature




- Art. 25 Contributi sindacali, Solidarietà e Fondo Comune nazionale
Art. 26 Fondi Comuni regionali e provinciali
Art. 27 Autonomia amministrativa
Art. 28 Attività amministrativa e contabile
Art. 29 Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 30 Regole di gestione del patrimonio
Art. 31 Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza
Art. 32 Cumulo di cariche
Art. 33 Sanzioni disciplinari
Art. 34 Collegio dei Probiviri e Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale
Art. 35 Procedimento disciplinare
Art. 36 Sospensione cautelare
Art. 37 Commissariamento delle strutture
Art. 38 Compiti del Commissario Straordinario
Art. 39 Clausola Arbitrale
Art. 40 Accorpamento sedi territoriali
Art. 41 Periodo transitorio
Art. 42 Tutela legale e Norma legale
Art. 43 Foro competente
Art. 44 Tutela della privacy
Art. 45 Promotori che costituiscono il Comitato di gestione pro-tempore del SIAF e Portavoce/Legale Rappresentante Pro-tempore.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

S.I.A.F. - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari

Premessa

Il SIAF - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari - ha come scopo la rappresentanza e la tutela del personale della Guardia di Finanza in base alle linee organizzative ed alle regole democratiche delineate nel presente statuto, negli ambiti e per le materie previste dalle leggi vigenti, così come richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 e dalla legge n. 46/2022 che regolano il funzionamento delle APCSM. L'approvazione del presente atto da parte dei promotori/costituenti lo rende efficace ed esecutivo.



Principi costitutivi

ART. 1 – (Costituzione – Denominazione e Sede)

In data 27 Ottobre 2023 in Roma, alle ore 15.00, i promotori/constituenti, riportati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tutti in servizio nella Guardia di Finanza, procedono alla costituzione formale, per i soli appartenenti alla Guardia di Finanza senza distinzione di sesso e categoria, l'Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari denominata "S.I.A.F. acronimo di Sindacato Italiano Autonomo Finanziari", con durata illimitata, d'ora in avanti denominata per brevità S.I.A.F. e sede legale a L'Aquila in Via Vasto, 11.


L'Associazione SIAF è riservata e diretta esclusivamente dal personale della Guardia di Finanza in servizio e da quello collocato in ausiliaria ai sensi dell'articolo 992 del Codice dell'Ordinamento Militare, ad esclusione del personale sotto elencato, con le regole democratiche di funzionamento previste dalla normativa vigente. Gli iscritti non possono aderire contemporaneamente ad altre associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il SIAF si ispira ai principi democratici che regolano in generale il mondo del lavoro, in particolare quello degli operatori del comparto sicurezza e difesa ed è un'associazione apolitica ed apartitica che muove le proprie azioni ai principi di neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura. I rapporti interni al SIAF sono improntati alla democraticità, all'unitarietà ed alla pari dignità tra gli aderenti i diversi ruoli e tra i diversi sessi di cui fanno parte gli appartenenti alla Guardia di Finanza. In tale ottica l'unicità e l'unità sindacale dell'Organizzazione sono un bene irrinunciabile che si esplicita con l'osservanza e il sostegno delle decisioni assunte dagli organismi statuari che rappresentano la linea dell'intera struttura, pur nel rispetto del pluralismo di idee, del relativo dibattito e confronto tra i suoi appartenenti.

La rappresentanza di una singola categoria di personale non potrà superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti, così come previsto dalla legge 46/22.

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche elettive:

- il personale del Corpo che ha riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- il personale del Corpo che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- il personale del Corpo che si trova in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
- gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

Non può essere iscritto, in ossequio alla Legge 46/22, il Comandante Generale del Corpo nonché i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.



ART. 2 – (Principi sindacali)

Il SIAF:

- è un'associazione professionale militare sindacale a carattere nazionale, senza finalità di lucro, costituita e diretta esclusivamente da appartenenti alla Guardia di Finanza, di ogni ordine e grado, in servizio o in ausiliaria, ad esclusione del Comandante Generale della Guardia di Finanza e degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che considera la fedeltà ai principi di libertà e democrazia essenziale dell'attività sindacale;
- ritiene fondamentale, per l'accrescimento e il consolidamento della sua azione a tutela del personale, la partecipazione dei propri iscritti alle scelte che attengono all'attuazione della propria politica e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- basa i propri obiettivi e uniforma la propria azione sindacale al rispetto e all'applicazione dei principi della Costituzione, in particolar modo per quanto riguarda il rispetto, lo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, l'elevazione delle condizioni professionali, culturali, economiche e sociali del personale, quali lavoratori, nel rispetto del principio della parità dei sessi, nonché l'affermazione del ruolo fondamentale e insostituibile che le organizzazioni sindacali hanno nella realizzazione di una società democratica e moderna;
- opera nelle materie e nel rispetto degli ambiti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente in materia sindacale (L. 46/22), con esclusione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale, a tutela degli interessi collettivi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza;
- non aderisce, né si federa, né intrattiene relazioni di carattere organizzativo o convenzionale con altre associazioni sindacali non militari, neanche per il tramite di altri enti od organizzazioni, precluse dalla normativa vigente;
- ritiene fondamentale, in occasione dei tavoli negoziali, che l'approvazione delle piattaforme e degli accordi a livello nazionale debba avvenire nel rispetto del principio democratico della consultazione degli Organismi, sulla base delle modalità stabilite dagli organismi statuari;
- ritiene imprescindibile la lealtà al mandato elettivo conferito ad ogni singolo dirigente sindacale, che dovrà esercitarlo con correttezza, nella salvaguardia, nell'accrescimento e nel rafforzamento della base organizzativa e dei valori e degli obiettivi che l'Organizzazione sindacale persegue;
- promuove, sostiene e tutela gli appartenenti alla Guardia di Finanza, quali operatori del comparto sicurezza;
- osserva il principio di neutralità delle Forze Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione;
- opera comunque nel rispetto dei principi di trasparenza e privacy dettati dall'ordinamento italiano e non persegue finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari.



0 1 21 151559 047 2



Per il raggiungimento delle finalità che si prefigge, il SIAF sviluppa, tra l'altro, un'azione volta a:

- rappresentare, curare e tutelare gli interessi collettivi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alla Guardia di Finanza nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e nelle fasi inerenti le procedure dei rinnovi contrattuali e nella verifica dell'applicazione delle norme contrattuali. In tali ambiti, è legittimato ad agire anche direttamente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed alle Commissioni di Conciliazione, se sussiste un interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- stimolare l'Amministrazione della Guardia di Finanza e l'Autorità politica di riferimento al fine di conseguire una più elevata qualificazione professionale dei suoi appartenenti al fine;
- ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi che riguardano le condizioni di lavoro e di vita degli appartenenti alla Guardia di Finanza agendo, costantemente, per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti dei suoi appartenenti;
- promuovere confronti e dibattiti con le organizzazioni sindacali internazionali, in particolar modo con quelle delle Forze di Polizia, in ambito comunitario;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dei lavoratori della Guardia di Finanza, quali operatori di Polizia economico-finanziaria;
- perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti costituzionali per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, compatibilmente con i diritti costituzionali riconosciuti a tutti i cittadini e con i limiti imposti dalla stessa Costituzione;
- promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i finanziari;
- promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione di appositi laboratori d'idee, dibattiti con Istituzioni, con Enti, con il mondo dell'associazionismo e con la società civile che sostengano le politiche finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento della legalità e dei diritti dei finanziari.

ART. 4 – (Democrazia e unità sindacale)

Gli iscritti :

- hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;
- concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando l'impegno e la capacità individuale. Partecipano, altresì alla determinazione delle decisioni politiche/sindacali e hanno diritto all'informazione su ogni attività dell'Associazione;
- partecipano all'attività dell'Organizzazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla vita sociale e si attengono alle norme del presente Statuto;
- improntano i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità delineate nello statuto.



Qualora assumano incarichi di dirigente sindacale sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, consapevolezza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto delle deliberazioni degli organismi statutari.

Il dissenso si può manifestare sempre all'interno dell'organizzazione, attraverso adeguate forme di tutela, fermo restando che esso deve avvenire all'interno degli Organismi e trovare comunque sintesi nelle deliberazioni degli organismi statutari. Decisioni, alle quali, una volta assunte, tutti si devono attenere, conformare e sostenere. I rappresentanti designati o eletti su candidature del SIAF nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi deliberati dagli organismi statutari.

ART. 5 – (Autonomia sindacale, contributi sindacali e solidarietà)

Il SIAF considera la sua autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare. Si finanzia esclusivamente attraverso le trattenute sindacali operate nei confronti degli iscritti, con le eventuali attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le quote sindacali, trattenute agli iscritti, previa delega al prelievo, saranno ripartite tra le varie strutture formalmente costituite sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'importo della quota sindacale da trattenere agli iscritti e le voci stipendiali sulle quali operare il prelievo, è determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 6 – (Informazione e comunicazione)

Il SIAF si potrà dotare di apposita rivista periodica, anche in formato elettronico, e/o sito internet, App, social network, gruppi whats app, ecc. le cui denominazioni riprenderanno quella del Sindacato, nonché di un eventuale bollettino settimanale, per l'informazione interna. Le strutture Provinciali e Regionali formalmente costituite che vorranno dotarsi di analoghi strumenti di informazione dovranno utilizzare la stessa denominazione, accompagnata dal nome della propria provincia, regione o interregione. La pubblicazione delle informazioni, degli avvisi e delle notizie sul sito internet del SIAF costituiranno l'unico strumento ufficiale e legale di comunicazione ai soci, anche ai fini dell'esercizio delle prerogative ad essi attribuite dallo statuto, con facoltà dell'Associazione di contribuire alla divulgazione attraverso ulteriori canali collegati.

Agli iscritti, peraltro, previa valutazione del Segretario Generale - legale rappresentante, verrà garantita in forma pubblica, sempre mediante il sito internet, un'informazione aggregata per materia, per evento, per riunione, ecc., nel rispetto della normativa sulla Privacy GDPR 679/16, al fine di soddisfare gli obblighi informativi della legge 46/22 sulla vita sociale del sindacato.

ART. 7 – (Politiche organizzative e durata dei mandati)

Ciascuna struttura del SIAF, nella propria attività sindacale e di contrattazione, deve stimolare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei finanziari, favorendo il coinvolgimento e l'aggregazione del personale femminile e dei giovani, ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno e attivo nel sindacato. Tutte le cariche statutariamente previste possono essere ricoperte solo da personale in servizio che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o da soci in ausiliaria. In adempimento alle previsioni legislative vigenti i mandati delle cariche elettive, direttive, esecutive e di controllo statutario, ad ogni livello, sia nazionale, sia territoriale, avranno durata di quattro anni, con possibilità di rieleggibilità per soli due mandati consecutivi. Coloro che



hanno ricoperto per due mandati consecutivi le predette cariche sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

ART. 8 – (Strumenti di rivendicazione)


Il SIAF persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti di rivendicazione consentiti dalla legge. In tale ambito il SIAF è legittimato ad agire anche direttamente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed alle Commissioni di Conciliazione, se sussiste un interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Gli aderenti all'Associazione non potranno avvalersi del diritto di sciopero o di azioni sostitutive dello stesso, di astensione non legittima dal lavoro, né partecipare in uniforme alle manifestazioni di piazza, seppur liberi dal servizio.

ART. 9 – (Uso della sigla e del logo)

La sigla SIAF e il logo, che verrà elaborato in linea alle previsioni e nel rispetto dei divieti contenuti nella legge 46/22 (costituito da un cerchio, a sfondo celeste/blu, contenente un cavallo al galoppo con un mantello giallo/verde) appartengono esclusivamente alla struttura sindacale e possono essere utilizzati solo dagli organismi statuari in carica. L'utilizzo improprio della sigla e/o del logo, comporta l'attivazione delle procedure disciplinari previste dal presente Statuto, fatte salve ulteriori responsabilità civili e penali.

ART. 10 – (Norme generali)

Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna, qualora non dettagliatamente specificato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti di funzionamento e, in subordine, alle norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni. Qualora 1/3 dei membri di un organismo chieda la convocazione dello stesso il Presidente, previa nulla osta del segretario generale, ha l'obbligo di convocarlo entro (15) quindici giorni dal ricevimento della stessa. Qualora ciò non avvenga, la richiesta andrà inoltrata al segretario generale che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta. Le riunioni degli organismi nazionali e territoriali del SIAF, se non diversamente previsto, sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate almeno a maggioranza dei presenti. L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio e in ausiliaria, ad esclusione degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in regola con il pagamento del contributo associativo. Tutte le cariche direttive, esecutive e di controllo statutario sono elettive, nel pieno rispetto della parità di genere. Al riguardo il SIAF pone in atto ogni utile iniziativa al fine di agevolare la piena partecipazione del personale femminile alla vita sindacale. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, negli organismi, sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, rilevate da verbale redatto al termine dell'elezione dell'organismo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di impossibilità allo scorrimento si procede per cooptazione dei componenti degli organismi mediante elezione a cura del CDN, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni. Il congresso straordinario è convocato, per tutte le strutture, quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario. Si procederà al congresso straordinario dell'intera struttura interessata qualora le vacanze di tutti gli organismi eletti al congresso siano superiori al 50%. Si procederà, altresì, al congresso straordinario, del singolo organismo della struttura interessata qualora le



vacanze dello stesso siano superiori al 50%. In tali casi il congresso straordinario, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, è convocato, a livello regionale e provinciale dalla Segreteria Nazionale nel rispetto dei termini di cui al presente statuto. Le vacanze accertate dalla Segreteria Nazionale, saranno comunicate alla Segreteria Provinciale o Regionale interessata, prima dell'attivazione delle procedure per il congresso straordinario. Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l'organismo si ridurrà proporzionalmente.

Il componente degli organismi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata, qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria. Attesa le riunioni degli organismi a qualsiasi livello, incluse le assemblee e i congressi, possono avvenire ad insindacabile giudizio dei CDN previa intesa con il Segretario Generale di riferimento, in presenza o in modalità telematica, anche in ragione della disponibilità finanziaria dell'organizzazione, del numero delle riunioni da tenere e dell'urgenza delle stesse.

Organizzazione nazionale e strutture territoriali

ART. 11 – (Struttura organizzativa a regime)

- Il SIAF fonda la sua struttura organizzativa su quattro livelli,
- Nazionale;
- Regionale;
- Provinciale;
- Sezionale

Organizzazione nazionale del SIAF

ART. 12 – (Organismi nazionali)

Sono organismi nazionali il:

- Congresso Nazionale;
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale;
- Collegio Unificato dei Sindaci Revisori;
- Collegio dei Probiviri Nazionale;
- Collegio Unificato dei Probiviri;
- Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale.



Il Collegio Unificato dei Sindaci Revisori ed il Collegio Unificato dei Probiviri potranno essere costituiti, anche per una singola struttura periferica, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale

af

Fl

qualora vi siano ragioni organizzative e/o funzionali che lo richiedano. Il Collegio Unificato dei Sindaci Revisori avrà competenza per tutte le Segreterie Regionali o Provinciali eventualmente prive di pari organismo periferico.

Il Collegio Unificato dei Probiviri avrà competenza sia per tutte le Segreterie Regionali o Provinciali eventualmente prive di pari organismo periferico che per le strutture territoriali semplificate di cui al successivo art. 24 direttamente dipendenti dalla segreteria nazionale.

ART. 13 – (Congresso Nazionale)

Il Congresso è il massimo organo deliberante.

Esso viene convocato ogni 4 (quattro) anni dal Consiglio Direttivo Nazionale, conformemente alla legge n. 46/2022 e successive modificazioni che regola il funzionamento delle OO.SS. militari. Il Congresso è altresì convocato, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 10 del presente Statuto. L'ordine del giorno per l'indizione del Congresso ordinario sarà formulato dal Consiglio Direttivo Nazionale, mentre per quello straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso. I compiti del Congresso Nazionale sono:

- definire gli orientamenti generali di natura politico sindacale ai quali tutti gli organismi ai vari livelli dovranno uniformarsi;
- eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Revisori contabili Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- eleggere il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale;
- approvare il Regolamento dei Probiviri a cui si attengono, per l'esercizio delle loro funzioni, i Collegi dei Probiviri: Provinciali, Regionali e Nazionale, nonché il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale limitatamente agli interventi di sua competenza.

Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate secondo i criteri democratici di rappresentatività con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e da un Comitato pregressuale composto da un membro per ogni segreteria regionale, ove costituita, prima della convocazione del Congresso. Solo al Congresso compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche, nonché sullo scioglimento del Sindacato. Tali decisioni, per essere valide, devono essere prese a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio. Il Congresso delibera sull'ordine del giorno dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

ART. 14 – (Consiglio Direttivo Nazionale) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di direzione politica).

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da da un minimo di (11) undici membri ad un massimo di (31) trentuno. Il Presidente del CDN è eletto al proprio interno, dai suoi componenti, di norma al primo insediamento. E' convocato dal Presidente del CDN nei casi e con la modalità

previste dal presente statuto, sentito preventivamente il Segretario Generale o su proposta di quest'ultimo, di norma due volte l'anno, quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Compete al Consiglio Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione dell'organizzazione ed il necessario coordinamento di tutte le strutture. Al Consiglio Direttivo Nazionale è altresì affidato il compito di:

- deliberare sulla politica generale in linea con gli orientamenti definiti dal congresso;
- eleggere e revocare la Segreteria Nazionale o singoli componenti su proposta del segretario generale, traendo i suoi componenti tra i soci in regola con la delega stipendiale;
- approvare, unitamente al Comitato pregressuale di cui all'articolo 13 - 5° comma - il regolamento congressuale;
- provvedere alla convocazione ordinaria del Congresso Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno;
- deliberare gli atti di straordinaria amministrazione che delineino la linea sindacale e quelli straordinari inerenti le spese relativi all'acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare;
- deliberare le voci stipendiali sulle quali applicare la percentuale inerente la trattenuta sindacale, nonché deliberare la ripartizione delle quote sindacali;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sul cambio della sede sociale;
- approvare il regolamento di funzionamento della segreteria nazionale;
- approvare il regolamento organizzativo e di funzionamento delle strutture territoriali semplificate, dei segretari e vicesegretari regionali incardinati sotto la struttura nazionale e da essa dipendenti funzionalmente;
- eleggere un eventuale Collegio Unificato dei Sindaci Revisori ed un Collegio Unificato dei Probiviri, qualora vi siano ragioni organizzative e/o funzionali che lo richiedano.

Compete al Presidente del CDN, coadiuvato dal Segretario di seduta, nominato di volta in volta, coordinare i lavori del Consiglio, redigere e formalizzare la verbalizzazione delle riunioni. In caso di assenza del Presidente del CDN, lo stesso è formalmente sostituito, a tutti gli effetti, nel ruolo e nelle funzioni, da un componente del Consiglio eletto all'inizio della riunione, che assume la carica di Presidente CDN pro-tempore.

In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.

ART. 15 - (Segreteria Generale Nazionale)

La Segreteria Nazionale è l'organo di direzione esecutiva del SIAF. Il numero dei componenti la segreteria nazionale è fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale in base alla struttura organizzativa ed alla sua sostenibilità finanziaria. Essa, in ogni caso, è composta da un minimo di cinque membri (Segretario Generale, Segretario Nazionale Tesoriere, Segretario Nazionale Area



tesseramenti/deleghe, Segretario Nazionale Organizzativo, Segretario Nazionale Area Sviluppo) a un massimo di (10) membri, incluso il Segretario Generale, tratti dai soci in regola con la delega stipendiale.

In caso di parità nelle votazioni che richiedano una deliberazione straordinaria da parte della segreteria il voto del segretario generale vale doppio.

Nello specifico, nella segreteria nazionale, sono ricomprese le seguenti cariche che possono essere elette:

1. Un Segretario Generale Nazionale;
2. Un Segretario Nazionale Tesoriere/Segretario Amministrativo;
3. Un Segretario Nazionale area Tesseramenti/Deleghe
4. Un Segretario Nazionale Organizzativo;
5. Un Segretario Nazionale area Comunicazione/Social Network;
6. Un Segretario Nazionale area Giuridica e Legislativa;
7. Un Segretario Nazionale area ricerca, studi e formazione;
8. Un Segretario Nazionale Area Tutela Legale e disciplinare;
9. Un Segretario Nazionale area Contributiva/Previdenziale;
10. Un Segretario Nazionale Area Sviluppo.

Il Segretario Generale, coadiuvato dai componenti la segreteria, oltre all'ordinaria amministrazione finalizzata alla gestione del SIAF, ha il compito di attuare le decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, nonché a quelli di acquisto, cessione e gestione dei beni immobili. Assicura la direzione quotidiana delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali avvalendosi dei segretari nazionali. In caso di impedimento o impossibilità del Segretario Generale, risultante da apposito verbale di Segreteria o da delega da parte dello stesso, le sue funzioni sono delegate momentaneamente a un componente la segreteria nazionale ad eccezione del Segretario Tesoriere. L'assunzione della carica ad interim comporterà automaticamente l'attribuzione temporanea della firma sociale, della rappresentanza legale del Sindacato in giudizio e di fronte a terzi, la titolarità ad operare sui conti e disporre pagamenti, nonché l'assunzione delle responsabilità sociali connesse, così come disciplinate dal presente statuto.

La segreteria nazionale, sotto il coordinamento del segretario generale, cura l'attività nazionale del SIAF per l'ordinaria amministrazione e rappresenta il sindacato nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione/interlocazione politico-sindacale e istituzionale. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza che non abbiano il carattere dell'ordinarietà e qualora necessario su quelle che rivestono carattere d'urgenza o si rendano necessarie per la salvaguardia dell'organizzazione. Tali ultime questioni, se inerenti attribuzioni di competenza del CDN, dovranno essere sottoposte successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.



Sulle questioni che si ritiene debbano sottostare ad una deliberazione della segreteria nazionale, l'approvazione soggiace a votazione a cura dei componenti la segreteria. In caso di parità il voto del segretario generale vale doppio.

ART. 16 – (Segretario Generale – Rappresentante Legale)

Il Segretario Generale Nazionale - Legale Rappresentante - viene eletto all'unanimità od a maggioranza dei presenti dal Consiglio Direttivo Nazionale e può essere revocato/sfiduciato solo con atto motivato esclusivamente dal CDN, in seduta valida con un quorum non inferiore ai due terzi dei suoi componenti e contemporaneamente con voto favorevole non inferiore ai due terzi dei presenti.

I componenti la Segreteria Nazionale sono eletti, invece, dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Segretario Generale, con lo stesso quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 10 e dipendono funzionalmente dallo stesso che ne coordina le attività.

I componenti la Segreteria Nazionale, nella sua interezza, o i singoli componenti, possono essere sfiduciati/revocati dal CDN, a seguito di formale proposta da parte del Segretario Generale Nazionale, con lo stesso quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art.10.

Il Segretario Generale Nazionale coordina la segreteria nazionale e rappresenta legalmente il SIAF di fronte a terzi e in giudizio. Allo stesso spetta la firma sociale, l'attribuzione e la ripartizione degli incarichi ai segretari nazionali, nonché il coordinamento degli stessi, i quali sottostanno alle direttive organizzative e funzionali, emanate dal segretario generale, per la gestione delle proprie aree di competenza.

Il Segretario Generale Nazionale designa altresì i componenti di propria competenza della Commissione centrale di conciliazione o di eventuali Commissioni interregionali di conciliazione di cui alle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Al Segretario Generale compete l'individuazione dei segretari nazionali o di altri dirigenti da collocare in posizione di distacco o aspettativa in caso di raggiungimento della rappresentatività, nonché la ripartizione, in base alle esigenze organizzative ed allo sviluppo delle singole realtà territoriali, e la rendicontazione dei permessi sindacali.

Al Segretario Generale Nazionale, al di fuori delle specifiche direttive deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, è attribuita l'autonomia inerente l'ordinario funzionamento/gestione dell'Organizzazione, coadiuvato dai componenti la segreteria nazionale, nonché l'autonomia di spesa per importi che verranno approvati dal CDN, previa deliberazione e recepiti nel regolamento di funzionamento dell'Organismo. Il Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale delle strutture formalmente costituite e con autonomia giuridica e patrimoniale, coordinano i lavori della Segreteria Provinciale/Regionale/Interregionale e rappresentano il SIAF di fronte a terzi e in giudizio in sede periferica, nell'area di propria competenza. Ad essi spetta la firma sociale. In caso di assenza o impedimento sono momentaneamente sostituiti, previa delibera della segreteria o su delega dei titolari, da un componente della segreteria di appartenenza che non rivesta la carica di segretario amministrativo/tesoriere. L'assunzione delle cariche ad interim comporterà automaticamente l'attribuzione della firma, la rappresentanza legale della struttura territoriale in giudizio e di fronte a terzi, nonché l'assunzione delle responsabilità sociali connesse, così come disciplinate dal presente statuto. Fuori dai precedenti casi, il Segretario Generale



Nazionale, Provinciale/Regionale/Interregionale, inoltre, a loro insindacabile decisione, possono ordinariamente delegare a singoli componenti della segreteria la firma sociale, la rappresentanza legale in giudizio e di fronte a terzi per singole aree, materie o limiti di spesa, mediante procura speciale notarile. Il Segretario Generale Nazionale, Provinciale/Regionale/Interregionale possono, per casi urgenti, inderogabili e di tutela/salvaguardia dell'organizzazione, assumere iniziative riguardanti la straordinaria gestione del Sindacato nell'area di competenza, previa ratifica dell'operato, con deliberazione alla prima riunione utile, da parte del CDN di riferimento. Il Segretario Generale Nazionale, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati può nominare con apposito atto, a suo insindacabile giudizio, soci ritenuti idonei, quali Incaricati al trattamento dei dati. Trattandosi di incarico meramente fiduciario lo stesso potrà essere revocato in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna. Analogamente, si applicherà lo stesso principio per la creazione e il funzionamento dei gruppi whatsapp e la gestione degli stessi.

ART. 17 – Strutture territoriali

Le strutture provinciali/regionali/interregionali formalmente costituite su delibera del CDN, previa intesa con il Segretario Generale Nazionale, sono denominate con l'aggiunta del nome della Provincia/Regione/Interregione ove sono costituite. Le stesse pur avendo autonomia di funzionamento, ad eccezione delle Sezioni Provinciali, Regionali e Interregionali:


- Devono uniformarsi alle direttive di politica sindacale deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- Devono rispettare le linee guida e le previsioni del presente statuto;
- Nel proprio atto costitutivo devono fare esplicito rimando e conformarsi alle norme statutarie delle strutture provinciali/regionali/interregionali previste dal presente statuto nazionale e in linea con la legge 46/22, e adempiere alle incombenze di natura giuridica, civilistica e fiscale;
- Dovranno dotarsi di un proprio codice fiscale;
- Saranno rappresentate legalmente a tutti gli effetti e in ogni ambito dal Segretario Generale Provinciale/Regionale/Interregionale.

ART. 18 – Sviluppo territoriale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in relazione allo sviluppo territoriale raggiunto e alle risorse finanziarie disponibili, alternativamente può disporre l'apertura di Segreterie Provinciali, mediante elezioni, senza autonomia finanziaria/giuridica e poste alle dipendenze delle Segreterie Regionali/Interregionali.

In queste ipotesi:

- le Segreterie Provinciali saranno costituite da un massimo di 2 (due) membri più il Segretario Generale Provinciale;
- non saranno costituiti i Collegi dei revisori provinciali;
- non saranno costituiti i Collegi dei probiviri provinciali e le loro funzioni saranno assolte



dai superiori Collegi dei probiviri regionali/interregionali o dal Collegio Unificato dei Probiviri.

ART. 19 – (Congresso Regionale) Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale. Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:

- esaminare e discutere le politiche e l'attività nella regione;
- discutere e votare le tesi da presentare al congresso nazionale;
- esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
- discutere e votare i documenti congressuali;
- discutere e votare la relazione finanziaria;
- eleggere il Consiglio Direttivo Regionale, i delegati da inviare al Congresso Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale, qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta, e il Collegio dei Probiviri Regionale, qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta, e approvare i relativi regolamenti di funzionamento. Al Congresso Regionale compete altresì deliberare sullo statuto regionale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.

ART. 20 – (Consiglio Direttivo Regionale, Segreteria Regionale e Collegio dei Sindaci Revisori Regionali)

Il Consiglio Direttivo Regionale, la Segreteria Regionale e il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale. In particolar modo ai citati organismi competono le seguenti prerogative:

a) informazione e consultazione degli iscritti; b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

b) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

Ferme restando le suddette peculiari prerogative, qualora la compagine nazionale rientrerà tra le OO.SS. rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 46/22, le citate strutture periferiche si relazioneranno con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale. Il numero dei componenti la segreteria Regionale è fissato dal Consiglio Direttivo Regionale, sentito il Segretario Generale Nazionale, in base alla struttura organizzativa e alla sua sostenibilità finanziaria. Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale, delibera altresì sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell'organismo regionale. Per l'acquisto e la cessione di eventuali beni immobili, il Consiglio Direttivo Regionale può operare previa autorizzazione e con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.



ART. 21 – (Struttura SIAF formalmente costituita a livello Provinciale)

La struttura Provinciale rappresenta il SIAF nella provincia e, nei limiti delle materie fissate dalla legge per le articolazioni periferiche, formula le proprie proposte alla Segreteria Regionale su tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, per eventuali interlocuzioni con gli uffici dell'Amministrazione competenti a livello regionale. Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda sindacale, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.

Il Collegio dei Probiviri e dei revisori contabili nelle singole Province sarà eventualmente costituito solo qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta in presenza di strutture formalmente costituite. In assenza del Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale e del Collegio dei Probiviri Provinciale, in ogni caso, le funzioni di rispettiva competenza saranno assolte dal Collegio Unificato dei Sindaci Revisori e dal Collegio Unificato dei Probiviri.

ART. 22 – (Congresso Provinciale) Il Congresso Provinciale:

1. esamina e discute l'attività del SIAF sul territorio provinciale;
2. stabilisce gli indirizzi politico-sindacale cui dovrà attenersi l'attività futura;
3. discute e vota le tesi da presentare ai congressi nazionali;
4. discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Regionale e Nazionale;
5. elegge il Consiglio Direttivo Provinciale, i delegati al Congresso Regionale e Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale e il Collegio dei Probiviri Provinciale. Al Congresso Provinciale compete altresì deliberare sullo statuto provinciale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.

ART. 23 – (Consiglio Direttivo Provinciale, Segreteria Provinciale, Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale)

Il Consiglio Direttivo Provinciale, la Segreteria Provinciale e il Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Collegio dei Probiviri del Coordinamento Provinciale è competente all'istruttoria e delibera delle sanzioni disciplinari degli iscritti della provincia di competenza quale organo di prima istanza. Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera gli atti relativi all'acquisizione dei beni immobili di proprietà della struttura provinciale. Per l'acquisto e la cessione di eventuali beni immobili, il Consiglio Direttivo Provinciale opera previa autorizzazione e con deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale. Il Segretario Generale Provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale. Il numero dei componenti della Segreteria Provinciale è fissato dal Consiglio Direttivo Provinciale in base alla struttura organizzativa e alla sua sostenibilità finanziaria.

ART. 24 – (Sezione Sindacale Provinciale, Regionale o Interregionale)

Sia nella fase transitoria, sia a regime, potranno essere costituite strutture Regionali, Interregionali o Provinciali semplificate, denominate "Sezioni", senza autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria. Avranno il compito di svolgere propaganda sindacale sui propri



territori di competenza, con il fine di creare una proficua cultura sindacale tra il personale, acquisire le esigenze degli iscritti e formulare le proprie proposte alla Segreteria Nazionale su tematiche di competenza sindacale avente rilevanza locale/territoriale, al fine di eventuali interlocuzioni con i Comandi competenti di riferimento a livello regionale, tese alla risoluzione delle problematiche. Tali strutture semplificate verranno costituite mediante atto costitutivo interno ed i componenti eletti mediante votazione che dovrà risultare da delibera del CDN.

Le strutture assumeranno la denominazione di Sezione seguita dal nome della Provincia/Regione/Interregione. Tali strutture, alle dirette dipendenze della Segreteria Nazionale, saranno composte ognuna da un Segretario a cui spetta il coordinamento dell'area di competenza e la firma congiunta, unitamente al Segretario Generale Nazionale, per le questioni inerenti la propria area, nonché da un massimo di (5) cinque Vice Segretari. Per le strutture interregionali il numero massimo dei Vice Segretari potrà essere aumentato a (8) otto. Le cariche avranno una durata di (4) quattro anni, non frazionabili e alla scadenza potranno essere rinnovate per analogo periodo e per non più di due mandati consecutivi complessivi. In qualsiasi momento il CDN potrà deliberare lo scioglimento di una o più strutture o la trasformazione delle stesse in Segreterie con autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Eventuali esigenze finanziarie saranno rappresentate, a priori, dal Segretario Provinciale/Regionale/interregionale alla Segreteria Nazionale, la quale potrà soddisfarle o meno, a suo insindacabile giudizio, anche in base alla disponibilità finanziaria. La segreteria nazionale redigerà prima delle elezioni delle strutture, un regolamento di funzionamento delle stesse e lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, unico Organismo statutariamente competente all'approvazione. Nelle Regioni ove saranno formalmente istituite le segreterie Regionali con autonomia giuridica e patrimoniale, invece, potranno essere costituite, su proposta del CDR e previa valutazione del Segretario Generale Nazionale, esclusivamente le sezioni Provinciali, così come in precedenza definite. Le stesse, verranno costituite con le analoghe modalità e regole di gestione precedentemente indicate, con successiva delibera del CDR. Le cariche di tali strutture saranno attribuite attraverso elezioni sui singoli territori interessati. Per ogni altro adempimento o formalità varranno le analoghe regole definite nei commi precedenti.

ART. 25 – (Contributi sindacali, Solidarietà e Fondo Comune nazionale)

Quale Associazione sindacale libera e indipendente realizza la propria autonoma finanziaria esclusivamente mediante la quota associativa dei propri iscritti mediante delega stipendiale con trattenuta in busta paga, con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il fondo comune SIAF è costituito dalle quote di tutti gli iscritti, dai proventi derivanti dalle eventuali attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti, nonché da eventuali beni mobili e immobili acquisiti con l'utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.

ART. 26 – (Fondo Comune di Garanzia Nazionale, regionale e provinciale)

In seno al bilancio annuale delle strutture costituite o che verranno costituite in seguito, dovrà essere costituito un fondo interno di garanzia pari ad un minimo del 10% ad un massimo del 20% delle risorse giacenti e delle entrate sociali successive derivanti dalle iscrizioni annuali, che farà anch'esso parte del fondo comune, ma che verrà utilizzato prioritariamente dalla segreteria nazionale e dalle segreterie regionali per far fronte a spese legali, peritali, eventuali risarcimenti



danni e da responsabilità civile verso terzi, ecc. In via residuale, in deroga a tale principio, previa delibera del CDN, CDR o CDP, le risorse del fondo potranno essere utilizzate per far fronte a esigenze gestionali diverse sopraggiunte, a carattere eccezionale e non diversamente solvibili.

ART. 27 – (Autonomia amministrativa)

Le strutture SIAF nazionale, regionale e provinciale, formalmente costituite, ad eccezione delle Strutture sindacali semplificate di cui al precedente art. 24, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome a norma del presente Statuto approvato dai promotori/costituenti e, pertanto, ciascuna struttura non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture, né tantomeno la struttura nazionale risponde finanziariamente, civilmente e penalmente per eventi che dovessero verificarsi nelle o a causa delle decisioni assunte o delle azioni messe in atto dalle strutture periferiche.

ART. 28 – (Attività amministrativa e contabile)

La Segreteria Nazionale e tutte le strutture territoriali con autonomia finanziaria devono:

- Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati dal SIAF attraverso i propri organismi statuari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della copertura finanziaria e della parità di bilancio;
- predisporre annualmente per il tramite delle Segreterie il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;
- far approvare dal Consiglio Direttivo competente, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce;
- trasmettere il bilancio preventivo entro il mese di gennaio successivo a quello di approvazione e il bilancio consuntivo entro il mese di maggio successivo all'approvazione al fine di consentire un'analisi sul risultato complessivo dell'organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Consiglio Direttivo Nazionale utile;
- rendere pubblici i bilanci consuntivi e preventivi, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, redatti in forma sintetica, mediante la loro pubblicazione sul sito Internet istituzionale del SIAF e/o con altre idonee forme di pubblicità;
- tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori o per il Collegio Unificato dei Sindaci Revisori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
- aprire un conto corrente intestato alla struttura SIAF interessata, formalmente costituita e comunicare i dati identificativi alla Segreteria Nazionale. Sullo stesso conto, sul quale potranno operare a firma disgiunta, Segretario Generale e Tesoriere/Segretario Amministrativo e, per la segreteria nazionale, qualora assuma la carica ad interim, in presenza di impedimenti del Segretario Generale, con le modalità previste nel presente statuto, anche il Segretario Generale ad Interim, oltre al flusso inerente la percentuale di ripartizione delle trattenute stipendiali inerenti la quota annuale, confluiranno altresì la



ripartizione dei proventi derivanti dalle eventuali attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il flusso delle trattenute stipendiali, con delegazione in busta paga, operate agli iscritti, transiteranno esclusivamente a livello centrale sul conto intestato alla struttura SIAF Nazionale.


- Fermo restando la possibilità di operare sul conto anche disgiuntamente, ai fini gestionali e contabili interni, ogni operazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Segretario Generale - Legale Rappresentante.
- Qualora dai controlli dovessero emergere errori/violazioni contabili e amministrative, la Segreteria Nazionale potrà assumere i provvedimenti politici, organizzativi e amministrativi, ordinari e straordinari, necessari a correggerli o a rimuoverne le cause.

In caso di mancato adempimento da parte di una o più strutture territoriali degli obblighi di cui sopra, la Segreteria Nazionale in particolare, può deliberare, anche qualora sussistano fondati motivi per ritenere che le risorse siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal presente Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:

- l'immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura o coordinamento inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile. La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l'integrità organizzativa e/o associativa ovvero per provocarne la divisione e/o l'indebolimento;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme previste dal presente statuto. Ogni azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche, previa consultazione e informazione preventiva della Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale, per accertare la corretta gestione sociale e/o utilizzo dei fondi, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche. Le Segreterie Provinciali e Regionali, nonché quella Nazionale, possono avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. I bilanci approvati e revisionati dagli organismi statutari verranno resi pubblici mediante il sito internet della struttura associativa e resi fruibili agli associati. Sia a coloro che ricoprono cariche sociali a qualsiasi livello, sia ai soci/incaricati ai tesseramenti che prestano la propria attività sindacale presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, per lo sviluppo e la crescita dell'organizzazione, spetta il rimborso spese, preventivamente autorizzate anche in base alla disponibilità finanziaria, per le attività sindacali, dirette o connesse.

ART. 29 – (Collegio dei Sindaci Revisori e Collegio Unificato dei Sindaci Revisori)

I Collegi dei Sindaci Revisori sono eletti dal Congresso mentre il Collegio Unificato dei Revisori è eletto dal Direttivo Nazionale all'occorrenza. Sono composti ognuno da tre membri titolari e possono essere integrati con le stesse modalità, da tre membri supplenti. I Collegi dei Sindaci Revisori, in ambito territoriale, sono costituiti qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo



consenta. Il Collegio Unificato dei Sindaci Revisori potrà essere costituito qualora vi siano ragioni organizzative, finanziarie e/o funzionali che non consentano l'elezione degli analoghi e già citati organismi in sede periferica. I Collegi dei Sindaci Revisori eleggono un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso, con le modalità di cui all'art. 10.

Ai Collegi dei Sindaci Revisori è affidato il compito di:

- controllare l'amministrazione;
- verificare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare le entrate;
- verificare la regolarità di tutte le spese;
- verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Consigli Direttivi, corredati da una loro relazione contabile;
- controllare gli inventari dei beni mobili e immobili;
- presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

Le strutture devono tenere la contabilità a disposizione dei Collegi dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale. I membri dei Collegi dei Sindaci Revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo ai rispettivi Collegi dei Sindaci Revisori e questi riferiscono con relazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale e al Segretario Generale in qualità di Legale Rappresentante.

ART. 30 – (Regole di gestione del patrimonio)

In ottemperanza alle norme vigenti:

- è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
- in caso di scioglimento di una struttura il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altro livello dell'organizzazione deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito anche il Collegio dei Revisori Contabili di riferimento.
- Il mutamento di denominazione di un singolo livello periferico e/o la sua adesione ad altra organizzazione sindacale costituisce anche ai fini del presente comma causa di scioglimento di diritto della struttura;
- in caso di scioglimento del SIAF, per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa



destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto ad altra APCSM in linea con le previsioni della Legge 46/22;

- le quote associative, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione;
- i singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione.

ART. 31 – (Incompatibilità, Ineleggibilità e Decadenza)

Le cariche apicali del SIAF (Segretario Generale Nazionale, Segretario Generale Regionale e Segretario Generale Provinciale), (Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, Presidente del Consiglio Direttivo Regionale e Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale), di garanzia statutaria (Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale/Regionale/Provinciale o unificato e Presidente dei Collegi dei Probiviri d'Appello) e di controllo patrimoniale ad ogni livello (Presidente Collegio dei Revisori Contabili Nazionali, Regionali e Provinciali o unificato) sono incompatibili con le cariche governative e politiche elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. La mera accettazione formale della candidatura comporta l'immediata decadenza dalla carica ricoperta. Analoga incompatibilità vale per le stesse cariche qualora assegnate ai sensi del TUEL o da altre norme di riferimento. Tutte le cariche direttive, esecutive o di controllo statutario, inoltre, sia a livello nazionale, sia territoriale sono incompatibili con:

- l'appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli;
- con altri incarichi o cariche eventualmente stabilite da disposizioni normative o regolamentari;
- l'aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- la condizione di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali di cui all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- la sospensione dall'impiego o l'aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
- l'incarico di Comandante di Corpo.

Tutti coloro che ricoprono cariche statutarie all'interno del SIAF sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di una delle citate condizioni di incompatibilità. Sono altresì incompatibili tutte le cariche sindacali sopracitate con gli incarichi dirigenziali che siano in conflitto con l'attività sindacale. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui ai primi due punti del comma 2 o di cui al comma 3 precedenti deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 10 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica sindacale. L'iscrizione al SIAF non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o palesi che praticino principi contrari a quelli democratici espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari a quelli statuari. Per la durata e per la rieleggibilità delle



cariche dirigenziali e direttive in seno al SIAF valgono le norme di cui all'articolo 7 dello Statuto.

I componenti degli organismi decadono dalla carica ricoperta, inoltre, qualora risultano non più in regola con l'iscrizione. La perdita della qualità di iscritto è automaticamente causa di decadenza da qualsiasi carica eventualmente assunta nell'ambito dell'organizzazione. In tale ipotesi l'iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di contributi in precedenza versati. In caso di ricorso ad organi di giustizia diversi da quella interna, e quando è sopravvenuta la perdita della qualità di iscritto, il ricorrente non può richiedere il ristabilimento della carica sindacale precedentemente ricoperta se non attraverso nuove procedure elettive previste dal presente Statuto e secondo la disciplina contenute nel relativo Regolamento Congressuale vigente a quella data.

ART. 32 – (Cumulo di cariche)

Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:

- Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale con il Segretario Generale, o con membro della Segreteria Nazionale;
- Segretario Generale nazionale con Segretario Generale o membro di Segreteria Provinciale o Regionale;
- Segretario Generale con Segretario Amministrativo/Tesoriere;
- Presidente del Consiglio Direttivo Regionale/Provinciale con il Segretario Generale Regionale/Provinciale o membro della Segreteria Regionale/Provinciale;
- Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Provinciale;
- Componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con quello Regionale e Provinciale o unificato;
- Componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello Regionale e Provinciale o unificato;
- Componente del Collegio dei Probiviri Nazionale con componente del Collegio dei Probiviri nazionale d'Appello;
- Membro del Collegio dei Sindaci Revisori con le cariche direttive o esecutive a livello della struttura o delle strutture di cui sono Sindaci Revisori;
- Membro dei Collegi dei Probiviri con le cariche direttive o esecutive a livello della struttura o delle strutture di cui sono Probiviri. Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 10 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica o dalla seconda assunta in ordine temporale.

ART. 33 – (Sanzioni disciplinari)

E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:



- biasimo scritto;
- sospensione da 1 a 6 mesi dalla qualità di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
- l'espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento;
- con le regole in essi precisati;
- con le corrette norme di leale comportamento verso l'organizzazione e gli scopi che la stessa persegue;
- con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
- delitti dolosi per i quali l'iscritto abbia subito condanna definitiva.

ART. 34 – (Collegi dei Probiviri, Collegio Unificato dei Probiviri e Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale)

I Collegi dei Probiviri provinciali e regionali sono costituiti nelle strutture formalmente costituite qualora la capacità organizzativa e finanziaria lo consenta e con la disciplina contenuta nel presente statuto. Il Collegio Unificato dei Probiviri potrà essere costituito qualora vi siano ragioni organizzative e/o funzionali che non consentano l'elezione di analoghi organismi in sede periferica. I Collegi dei Probiviri sono eletti dal Congresso mentre il Collegio Unificato dei Probiviri è eletto dal Direttivo Nazionale in qualunque momento le esigenze organizzative e funzionali della vita sindacale lo richiedano. Sono composti ognuno da tre membri titolari e possono essere integrati con le stesse modalità, da tre membri supplenti. Il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale è costituito solo in ambito nazionale ed è eletto dal Congresso Nazionale. Esso è costituito da tre membri titolari e possono essere integrati con le stesse modalità, da tre membri supplenti. I Collegi dei Probiviri Provinciali e Regionali o unificato provvedono, in ambito delle proprie competenze:

- all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare inerente i soci, attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
- decidono, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

La decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata.

Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Provinciali è ammesso ricorso in ultima istanza al Collegio dei Probiviri Regionali, se costituito, o unificato. Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Regionali o unificato è ammesso ricorso in ultima istanza al Collegio dei Probiviri Nazionali.

Il Collegio dei Probiviri Nazionale:

- è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Nazionale, su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche nazionali

(Consiglio direttivo nazionale, Collegio dei sindaci revisori nazionali, Collegi dei Probiviri e dei Probiviri d'appello);

- è competente a decidere in prima istanza sui procedimenti disciplinari che riguardino i soci iscritti nelle province o nelle regioni ove non vi siano segreterie regionali o provinciali costituite;
- in veste di collegio arbitrale, decide sulle controversie per l'applicazione dell'articolo 37 del presente Statuto limitatamente alle questioni di natura disciplinare;
- è altresì competente, qualora si dovesse verificare la necessità, per questioni di opportunità, a giudicare su eventuali procedimenti disciplinari riguardanti i componenti dei Collegi dei Probiviri a livello provinciale, regionale, unificato e nazionale;
- esprime altresì, agli istanti che ne facciano richiesta, pareri vincolanti e subito esecutivi, in merito alle interpretazioni delle norme statutarie, sull'applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, dirime le controversie e i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto. Il Consiglio Probiviri Nazionale d'appello è costituito per consentire di ricorrere in ultima istanza, ai quadri dirigenti nazionali e a coloro che rivestono incarichi in organismi nazionali, parimenti a tutti gli altri iscritti al SIAF per i quali è previsto un primo grado di giudizio per questioni disciplinari, già esaminato dal collegio dei Probiviri nazionali in prima istanza. La previsione, permette di ricorrere esclusivamente avverso le pronunce del Collegio dei Probiviri Nazionale, quale organo naturale al quale è rimessa, in prima istanza, la competenza per deliberare sugli aspetti disciplinari interessanti i suddetti. Tale collegio d'Appello, in tal caso, ha la sola competenza a decidere sui ricorsi presentati dai dirigenti nazionali avverso le delibere dei Probiviri Nazionali, di cui sono stati oggetto per questioni disciplinari, a sanzione erogata. Per il funzionamento, il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale, così come per le procedure e le modalità di delibera delle proprie decisioni, si attiene al Regolamento approvato dal Congresso Nazionale.

ART. 35 – (Procedimento disciplinare)

L'attivazione della procedura, alla quale seguirà un'accurata istruttoria, avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente e esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso, salvaguardando le garanzie del diritto di difesa. Attesa la peculiarità del processo di sindacalizzazione in ambito militare, le eventuali modifiche inderogabili che dovessero necessitare tra un congresso e l'altro saranno discusse e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 36 – (Sospensione cautelare)

In presenza di particolare gravità di accadimenti, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali o disciplinari, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il relativo Collegio dei Probiviri dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa



non costituisce sanzione disciplinare.

ART. 37 – (Commissariamento delle strutture)

Il Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organismo o struttura e la nomina di un commissario straordinario nel caso di:

- grave violazione dello Statuto;
- modifiche degli Statuti locali in senso difforme a quanto disposto dallo Statuto nazionale;
- mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale;
- utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari e estranei alle finalità statutarie e/o contrari alla sua integrità organizzativa e associativa.

Tale potestà, nei casi di urgenza, può essere esercitata dalla Segreteria Nazionale, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale tempestivamente convocato.

ART. 38 – (Compiti del Commissario Straordinario)

Il Commissario deve provvedere all'ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre i sei mesi. Negli stessi casi e con le medesime procedure previste dal presente statuto può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

ART. 39 – (Clausola Arbitrale)

Gli iscritti, le Strutture nazionali e territoriali, nonché i loro organismi hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti e approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell'uno e degli altri. Gli iscritti, in ragione della loro appartenenza all'organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi competenti. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto, non faranno ricorso ad organi di giustizia esterni diversi da quelli interni previsti dal presente Statuto, fatti salvi i casi per i quali la legge impone termini perentori per agire in giudizio.

Le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 dello Statuto, oltre ai capoversi precedenti del presente articolo, sono devolute, su istanza della parte interessata e in via esclusiva, in ordine cronologico, alla Segreteria Nazionale, al Consiglio Direttivo Nazionale e al Collegio dei Probiviri Nazionale. Qualora l'istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte, tra un congresso e l'altro, l'organismo deputato a dirimerle in modo vincolante rimane il Collegio



dei Proibiviri Nazionale.

ART. 40 – (Accorpamento sedi territoriali)

Il Consiglio Direttivo Nazionale, sia nella fase transitoria che in quella a regime, potrà decidere, in base alle proprie capacità organizzative e finanziarie, di poter costituire/accorpare più sedi Provinciali o Regionali. In tal caso la struttura Interprovinciale o Interregionale assumerà la denominazione di Segreteria Interprovinciale o Interregionale seguita dal nome delle città, delle regioni o dell'area geografica di riferimento individuata.

ART. 41 – (Periodo transitorio, a regime e strutture)

Nel periodo transitorio, ovvero quello intercorrente tra la data di approvazione del presente statuto e la data di svolgimento del prossimo congresso dopo i primi (4) quattro anni di mandato, nonché a regime se non interverranno modifiche statutarie o normative, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, previa proposta del Segretario Generale Nazionale, potranno essere costituite, di volta in volta, anche in un arco temporale differenziato e in base agli iscritti, nonché alla capacità finanziaria posseduta, le Segreterie Provinciali, Regionali, o Interregionali, così come disciplinate dagli articoli 17 e seguenti del presente statuto.

ART. 42 – (Tutela legale e Norma legale)

Sono assolte dal SIAF, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale, qualora in possesso delle risorse economiche necessarie, le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi instaurati da terzi nei confronti di componenti della Segreteria Nazionale, Regionale, Provinciale e degli Organismi Direttivi e di controllo a qualsiasi livello, in ragione delle attività sindacali da essi svolte. Qualora gli stessi siano cessati dall'incarico ma il procedimento avviato da terzi, estranei al SIAF, sia inerente a fatti pregressi compiuti in costanza di carica sindacale nazionale o territoriale, valgono le stesse disposizioni statutarie esplicitate in precedenza.

Eventuali previsioni riportate nei citati statuti regionali o provinciali, che dovessero risultare non in aderenza o in contrasto con lo statuto nazionale, si intenderanno automaticamente assorbite e sostituite dalle disposizioni contenute nel presente statuto. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rimando al rispetto della legge 46/22. Eventuali modifiche al presente Statuto saranno comunicate al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 46/2022, per le finalità in esso previste. In deroga alle ordinarie previsioni statutarie e attesa la complessità e difficoltà delle fasi di crescita e sviluppo della cultura sindacale in ambito militare, dell'esigua capacità economica finanziaria, le eventuali modifiche urgenti e inderogabili che dovessero necessitare tra un congresso e l'altro, saranno discusse e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 43 – (Foro competente) La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organismo è di competenza del Foro ove ha la sede legale il SIAF.

ART. 44 – (Tutela della Privacy) Il SIAF garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche particolari, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalla normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, novellato dal D. Lgs 101/2018) ritenute necessarie per la tutela dei diritti dei propri aderenti.



ART. 45 Promotori che costituiscono il Comitato di gestione pro-tempore del SIAF e Portavoce/Legale Rappresentante pro-tempore

I promotori del SIAF sono gli appartenenti alla Guardia di Finanza, risultanti dall'allegato elenco, che in data odierna hanno dato vita alla costituzione della APCSM SIAF e all'approvazione del presente statuto.

Gli stessi, con votazione all'unanimità, hanno eletto il segretario di seduta, il Legale Rappresentante pro-tempore, il sottostante Comitato di gestione pro-tempore, che avrà il compito di curare, sotto la direzione del Portavoce/Legale Rappresentante pro-tempore, tutte le fasi di avvio, sviluppo e perfezionamento della costituzione del SIAF (autorizzative, organizzative, civilistiche e fiscali) incluse le procedure di iscrizione all'Albo del MEF previste dalla legge 46/22, nonché tutte le procedure dirette, connesse o indirette, inclusa l'apertura di un conto corrente dedicato, la creazione di mail dedicate, deliberazioni delle voci stipendiali sulle quali operare la trattenuta sindacale, qualora occorrenti in tale fase, ogni altra attività necessaria per il rilascio del codice meccanografico NoIpa, inerente il flusso delle trattenute stipendiali e per l'ordinario avvio della struttura:

Eliseo Taverna - Portavoce/Legale Rappresentante pro-tempore;

Angelo Stufano - Componente del Comitato- Tesoriere;

Michele Fiorino - Componente del Comitato;

Cristiano Federici - Componente del Comitato- Segretario di seduta costituente;

Giampiero Martella - Componente del Comitato.

Il suddetto Comitato rimarrà in carica fino all'avvenuta iscrizione all'Albo e al successivo perfezionamento delle procedure per il rilascio delle delegazioni stipendiali tramite NoIpa, dopodiché procederà alla convocazione, entro 90 giorni dal rilascio della prima delega stipendiale, dell'Assemblea congressuale dei promotori/constituenti e di tutti gli altri iscritti in regola con la delega stipendiale, per procedere all'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente della Segreteria Nazionale, di tutti gli altri Organismi Statutari previsti e ritenuti al momento necessari, nonché all'approvazione dei regolamenti di funzionamento degli Organismi, di propria competenza.

Ogni modifica successiva che dovesse rendersi necessaria al presente Statuto, dovrà essere comunicata entro quindici giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 46/22, al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti.

Il presente atto verrà inviato al MEF entro cinque giorni da oggi così come previsto dalla legge 46/22 al fine di verificarne la prevista conformità e registrato, presso l'Agenzia delle Entrate, nei termini previsti dalla normativa civilistica.

Roma, 27 Ottobre 2023

Il Segretario di Seduta dell'Assemblea Costituente

Il Legale Rappresentante Pro-tempore



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 24/11/2023 N. 858 Serie 3/101
Esatto € 200,00 Due cents 101

Governi Sottile



OT F. *for*

COGNOME	NOME	NASCITA(LUOGO E DATA)	C.F.	MAIL	TELEFONO	FIRMA
TAVERNA	ELISEO	L'AQUILA - 19.11.1966	TVRLSE66519A345T	ELISEO.TAVERNA@GMAIL.COM	3292605371	<i>for</i>
STUFANO	ANGELO	ROMA - 21.08.1970	FDRCST70M21H501K	CRISTIANOFEDERICI21@GMAIL.COM	3472995525	<i>for</i>
CALO'	PIERLUIGI	S. PIETRO VERNOTICO (BR) - 18.11.1969	CLAPLG695181119Y	ANGELOSTUFANO@GMAIL.COM	3477349357	<i>for</i>
VIOLA	VINCENZO	BENEVENTO - 03.01.1979	VLVLCN79A03A783P	VIOLA.VINCENZO@GDF.IT	3205704948	<i>for</i>
NAPPI	PASQUALE	AVELLINO 16.05.1977	NPPQL77E16A509X	NAPPI.PASQUALE77@GMAIL.COM	3338079673	<i>for</i>
NOTARNICOLA	VINCENZO	MARTINA FRANCA (TA) - 12.01.1977	NTRVCN77A12E986I	NOTARVINCE@GMAIL.COM	3284125022	<i>for</i>
LACANALE	ALESSIA	LANCIANO(CH) - 03.02.1997	LCNLS597843E435F	ALESSIA.97@OUTLOOK.IT	3347851568	<i>for</i>
FERRAZZANO	GABRIELLA	S. FELICE A CANCELLO(CE) - 26.07.1988	FRNGT88166H834F	FERRAZZANO.GABRIELLA@GDF.IT	3398745175	<i>for</i>
PARENTE	DANIELE	CAPUA (CE) - 13.11.1966	PRNDN66513B715R	DANIELEPARENTE66@GMAIL.COM	3315738386	<i>for</i>
GIAMPETRIZZI	IVAN	BARI - 07.02.1977	GMPVNI77B07A662Q	GIAMPETRIZZI.IVAN@LIVE.IT	3667883279	<i>for</i>
VILLAGGIO	GIANLUCA	GIULIANOVA (TE) - 06.12.1974	VLLGCT4706E058M	ARCANGEL074@YAHOO.COM	3387513011	<i>for</i>
VIVIANI	NICOLA	FORMIA (LT) - 14.01.1970	VVNNCL70A14D708R	VIVIANI.NICOLA@GDF.IT	3346289680	<i>for</i>
SCOGNAMILLO	MASSIMILIANO	TORINO - 12.06.1974	SCGMSM74H121219R	MAXIM1206@LIBERO.IT	3203276867	<i>for</i>
DI FAUSTO	MASSIMILIANO	ROMA - 03.09.1976	DFSM5M76P03H501J	DIFAUSTO.MASSIMILIANO@GDF.IT	3475319136	<i>for</i>
DI TINCO	ANGELO	GINOSA (TA) - 31.01.1973	DTNNGL73A31E036C	RIITO.ESAU@LIBERO.IT	3392800246	<i>for</i>
MARTELLA	GIAMPIERO	MENZIKEN (SVIZZERA) - 15.11.1967	MRTGPR675152133C	MARTELLA.GIAMPIERO@GDF.IT	3346798076	<i>for</i>
OLIGERI	IVAN	MASSA (MS) - 01.06.1986	LGRVINI86H01F023U	OLIGERI.IVAN@GDF.IT	3665643808	<i>for</i>
MANDOLINI	LUIGI	L'AQUILA - 09.05.1975	MNDLGV75E09A345E	MANDOLINI.LUIGI@GDF.IT	3478491314	<i>for</i>
PINTO	PASQUALE	SALERNO - 07.03.1975	PNTPOL75C07H703H	PINTO.PASQUALE@GDF.IT	3208429795	<i>for</i>
LOMBARDI	ROBERTO	FOGGIA - 06.03.1972	LMBRRT72C06D643V	ROBERTO1972R08RTO@GMAIL.COM	3387533626	<i>for</i>
SALCE	EUGENIO	ROMA - 20.05.1976	S1CGNE76E20H501J	SALCE.EUGENIO@GMAIL.COM	3270381298	<i>for</i>
FIORINO	MICHELE	TARANTO - 25.05.1994	FRNMHL94E25L049U	FIORINO.MICHELE@GDF.IT	3284277663	<i>for</i>
CAMPOI	PIETRO	TERRACINA (LT) - 13.10.1968	CMPPT86R13L120P	CAMPOI.PIETRO@GDF.IT	3388560179	<i>for</i>
ROSETTI	GABRIELE	PROCI DA (NA) - 02.01.1974	RSTGR174A02H072I	ROSETTI.GABRIELE@ALICE.IT	389118245	<i>for</i>
GUIDI	DAVIDE	MONTECATINI TERME (PT) - 08.02.1971	GDDVD771808A561C	TROMBONCINI01EBEDEV@GMAIL.COM	3351221151	<i>for</i>
GUALTERZI	MASSIMO	PARMA - 31.07.1970	GLRMSM70L1E3937X	GUALTERZIMASSIMO@LIBERO.IT	3477612591	<i>for</i>
ZANONI	ALESSANDRO	ROMA - 29.03.1974	ZNNLSN74C29H501F	ALESSANDRO.ZANONI1974@GMAIL.COM	3457191510	<i>for</i>
RENNA	MICHELE	TARANTO - 17.03.1975	RNNMHL75C17L049H	MICHELERENNA51@GMAIL.COM	3341644759	<i>for</i>
DEPALO	GIACINTO	RUVO DI PUGLIA (BA) - 04.01.1966	DPGNT66A04H645L	DEPGIA66@GMAIL.COM	3926268757	<i>for</i>
CAMMARANO	ANTONIO	BENEVENTO - 02/04/1988	CMNNTN88D02783Q	CAMMARANO.ANT@GMAIL.COM	3381417678	<i>for</i>

FIRMA

Repertorio n. 3787

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno venticinque del mese di otto-

bre
(25 ottobre 2023)

in Pozzallo, presso il mio studio in via dell'Arno n. 36, da-
vanti a me, dottor Gabriele Fanti, Notaio in Pozzallo, iscrit-
to nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Mo-
disa

E' PRESENTE

- SCOGNAMILLO MASSIMILIANO nato a Torino il 12 giugno 1974 re-
sidente in GORIZIA (GO) in Via Pompeo Giustiniani N.15 Codici
Fiscali SCG MSM 74R12 L219R, carta di identità n.

CA97704FW rilasciata dal ministero dell'interno il 17 gennaio
2020.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente,
il quale, mediante la presente, nomina e costituisce sua pro-
curatore speciale:

-- Federici Cristiano, nato a Roma il 21 agosto 1970, residen-
te in Castel Giorgio (TR) via capannelle n. 52, codice fisca-
le FDR CST 70M21 H501K, carta di identità n. AT1220340 rila-
sciata dal Comune di Castel Giorgio il 02 settembre 2014; ----
affinché

in suo nome, conto e vece abbia ad intervenire alla costitu-




zione del "SIAP" - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari",
pottenriovendo il relativo atto costitutivo, approvando lo
statuto dell'ente, nominando anche lo cariche statutario e la-
re in genere tutte quanto occorrente per il miglior espleta-
mento dell'incarico conferito senza che possa opporsi al pro-
curatore difetto o incompletanza dei poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido, da esaurirsi in un u-
nico contesto, a titolo gratuito e con l'obbligo del rendicon-
to.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da
persona di mia fiducia su due pagine di un foglio sin qui, e
me ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sotto-
scrive insieme a me Notaio alle ore quindici e minuti trenta-
cinque

Ham'ni bene
Gedim Jank Notario





PROCURA SPECIALE

(art. 4, comma 2, lett. e) del D.M. 10.05.2019)

Il sottoscritto DE PAOLO GIACINTO ^{Ruvo di Puglia} nato a PUGLIA il 04/01/66 residente in Viale Europa 97 CAP. 70050 Città BARIS Codice Fiscale SP64N166904H64SL Documento di identità n. CARTEA IDENTITÀ n. AV5918365 rilasciato da COMUNE RUVO il 24/09/2019

RILASCIA LA PIU' AMPIA PROCURA A

Il Signor STEFANO ANSELO nato a BARIS il 04/08/73 residente in VIA CINCYDIKINSON 35 CAP 70050 Città GIOVINAREO Codice Fiscale SFN5L13201A66Z Documento di identità CARTEA IDENTITÀ n. ASF409357 rilasciato da COMUNE GIOVINAREO il 04/12/2013

A rappresentarmi e ad agire, in nome e per mio conto, all'approvazione dell'atto costitutivo dello statuto e alla nomina delle cariche statutariamente previste del SIAF - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari che si terrà a ROMA il giorno 27.10.2023 alle ore 14.00.

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna le sue decisioni.

RUVO DI PUGLIA 25 OTT. 2023

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Al sensi dell'art. 21 - comma 2 - del D.P.R. n. 445/2000, attesto che la firma di

De Paolo Giacinto, nato a Ruvo di Puglia il 4.1.1966,

identificato con C.I. AV5918365, è stata apposta in mia presenza.

Ruvo di Puglia, il 25 OTT. 2023

Firma del delegante autenticata



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INCARICATO

Dr. Francesco De Paoli